

N. R.G. /



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. /2020 promosso da:

S.R.L. (C.F.) con sede legale in Roma (RM) via
, in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall' Avv.
Alessio Orsini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio di Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202,
in virtù di procura depositata in via telematica unitamente al ricorso introduttivo

RICORRENTE

contro

RESISTENTE NON COSTITUITO

Il Giudice dott. ,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/04/2020, letti gli atti e documenti di causa,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.- Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 4/2/2020 la società s.r.l. adiva
l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni nei confronti della spa:

"Voglia il Tribunale Ill.mo adito, adversis reiectis, così giudicare:

*In via principale previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accogliere il presente ricorso
ex articolo 700 c.p.c. e, in via principale, con decreto emesso inaudita altera parte ex articolo 669
sexies, secondo comma c.p.c., ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti, ordinare
l'immediata cancellazione della segnalazione a "sofferenza" operata in danno della
S.r.l., da parte della S.p.A. con ogni più opportuno provvedimento e
conseguenziale pronuncia, di modo che essa segnalazione non sia più visibile nemmeno nello "storico"
della Centrale Rischi della Banca D'Italia.*



In via subordinata, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accogliere il presente ricorso ex articolo 700 c.p.c. e, in via principale, con decreto emesso inaudita altera parte ex articolo 669 sexies, secondo comma, c.p.c., ovvero, in subordine, previa convocazione delle parti, adottare ogni eventuale diverso provvedimento che Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse opportuno al fine di tutelare in via d'urgenza i diritti della ricorrente rispetto all'illegittima segnalazione a sofferenza operata da

S.p.A.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato che si dichiara antistatario.”

Parte ricorrente esponeva in fatto:

ONMIS SIS



La ricorrente ha chiesto ordinarsi, ex art. 700 c.p.c., alla S.P.A. di provvedere alla cancellazione, con effetto retroattivo, della segnalazione a sofferenza del proprio nominativo presso la Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia.

La resistente, che ha ricevuto notifica del ricorso in data 4/3/2020 e notifica della istanza di trattazione urgente con decreto di dichiarazione d'urgenza il 20/4/2020 non si è costituita.

In via preliminare, appare opportuno evidenziare che è oramai pacifica, nella giurisprudenza di merito, la possibilità di agire ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione di una segnalazione illegittima alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Quanto al merito della presente pronuncia, è necessario rammentare che la Centrale dei rischi – sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti, affidato alla Banca d'Italia – è oggi disciplinata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze-Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012, n. 663, e dalle Istruzioni per gli intermediari creditizi della Banca d'Italia, trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti.

Tali atti trovano fondamento normativo negli artt. 53, 1° co., lett. b) e 67, 1° co., lett. b) del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).

Le citate Istruzioni della Banca d'Italia, per quanto qui interessa, così si esprimono: *“nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. (...) L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”*. Le stesse Istruzioni qualificano, poi, lo stato di insolvenza, come *“incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”*.

La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (cfr. Cass. civ. n. 15609 del 09/07/2014; Cass. civ. n. 7958 del 01/04/2009).



Nondimeno, ai fini dell'appostazione a sofferenza del credito è sufficiente una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ossia di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacità, ovvero di definitiva irrecuperabilità (Cass. n. 26361/2014): e ciò in quanto *“se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione”* (ancora Cass. n. 7958/2009, confermata dalla più recente, già citata, Cass. n. 26361/2014).

Ciò posto, dal punto di vista procedurale, ai sensi dell'art. 125, co. III, D.Lgs. n. 385/1993, *“I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”*.

Sulla base della già citata Circolare della Banca d'Italia, *“gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere”* (cap. I, par. 4).

3– Ciò posto, quanto al *fumus boni iuris*, appaiono decisive le seguenti circostanze.

Risulta documentalmente che la . spa ha effettuato in data 5/12/2019 segnalazione a sofferenza della società ricorrente.

Ebbene, non risulta che la società resistente, che non si è costituita come detto, abbia effettuato la valutazione dello stato di insolvenza della parte ricorrente o quali elementi siano stati considerati, circostanza non desumibile dalla laconica comunicazione alla società della segnalazione e in difetto di documentazione in merito.



Parte ricorrente ha invece dedotto ed offerto elementi atti a far ritenere che lo stato di insolvenza non sussista, quali il regolare pagamento di due mutui in essere con spa e con spa e l'estinzione nel luglio 2019 di altro mutuo in essere con , circostanze che denotano la capacità a far fronte alle proprie obbligazioni.

Peraltro è stata prodotta la documentazione inerente le risultanze della Centrale rischi e non risultano variazioni significative nella esposizione con il ceto bancario che giustifichino la segnalazione.

Non può sottacersi, inoltre, che il credito vantato dalla Banca resistente risulta contestato nel suo ammontare da parte ricorrente sin dal 2017 e da tale epoca in cui la spa ha revocato gli affidamenti, nonostante la mediazione tentata, non risulta che le parti abbiano definito la problematica, attinente quantomeno alla capitalizzazione degli interessi applicata in epoca antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000.

Merita altresì di essere evidenziato che non risulta, dai documenti in atti, che l'informativa inviata dalla società resistente prima di procedere alla segnalazione sia stata effettivamente portata a conoscenza della ricorrente in epoca antecedente alla segnalazione, tenuto conto che la segnalazione è stata effettuata il 5/12/2019 e la missiva, pur datata 3/12/2019, è stata spedita il 17/12/2019 e ricevuta il 14/1/2020.

4 – Quanto al *periculum in mora*, gli elementi offerti dalla ricorrente appaiono sufficienti a giustificare la richiesta tutela cautelare.

Merita in particolare di essere evidenziata la circostanza che la società non solo ha subito richieste di chiarimento della spa presso cui ha acceso un finanziamento di ingente importo, per cui sussiste il pericolo concreto di vederlo revocato e di non avere possibilità di ulteriore di accesso al credito bancario, ma non le è stato neanche accordato l'accesso alle misure emergenziali previste dal D.L. 17/2020 e poi dal D.L. 23/2020 a sostegno delle imprese ed alla moratoria nel pagamento delle rate di mutuo.

Tali circostanze appaiono effettivamente idonee ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all'attività professionale della ricorrente, che è titolare di struttura alberghiera.

5 – Alla luce delle precedenti argomentazioni, considerato che – allo stato e tenuto conto della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare – la segnalazione del nominativo della società s.r.l. alla Centrale Rischi della Banca d'Italia appare essere stata effettuata illegittimamente dalla resistente, va ordinato alla s.p.a. a disporre la cancellazione in via provvisoria.



6.- Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

1) in accoglimento della domanda cautelare proposta da [redacted] S.R.L., ORDINA alla [redacted] s.p.a. di provvedere, in via provvisoria, alla cancellazione della segnalazione del nominativo del ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia nella categoria "sofferenze";

2) CONDANNA la [redacted] s.p.a. alla rifusione, in favore dell'avv. Orsini procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese del presente procedimento, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Roma, 10/5/2020

Il Giudice designato

AVV. ALESSIO ORSINI

3d27f0a5

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#:

Firmato Da:

